

Codice A1418A

D.D. 17 febbraio 2021, n. 226

**L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di 2 alloggi di edilizia sociale siti in Via Nizza di proprietà del Comune di Torino**



**ATTO DD 226/A1418A/2021**

**DEL 17/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1418A - Politiche di welfare abitativo**

**OGGETTO:** L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di 2 alloggi di edilizia sociale siti in Via Nizza di proprietà del Comune di Torino

Premesso che:

- l'articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., ha previsto la riserva di alloggi di edilizia sociale per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti, al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità;

- la Giunta regionale, con deliberazione 18 marzo 2013, n. 3-5531, ha approvato in via sperimentale i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3";

- con successiva deliberazione 4 ottobre 2019, n. 2-330, la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3".

Tale deliberazione stabilisce che:

1) i progetti di utilizzo di alloggi per le finalità di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nell'ambito delle fattispecie previste dalla norma medesima, devono riguardare, in modo vincolante anche, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;

2) gli alloggi da destinare ai progetti previsti dall'art. 21 della L.R. n. 3/2010 devono essere, altresì, situati in aree o quartieri ad alta concentrazione di edilizia sociale, in zone caratterizzate da forte degrado sociale e/o del contesto ambientale o in immobili con forte presenza di categorie socialmente deboli;

3) al fine di preservare l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per l'assegnazione ai nuclei richiedenti inseriti nelle graduatorie, il numero massimo di alloggi utilizzabili per i progetti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nel limite di un alloggio per scala, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 21, è pari al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelli di proprietà dell'ente proponente;

4) le attribuzioni degli alloggi hanno carattere temporaneo e una durata massima di cinque anni,

eventualmente rinnovabili nel rispetto di quanto stabilito ai punti 5 e 8;

5) i progetti per l'utilizzo degli alloggi devono essere approvati dall'ente proprietario con proprio atto deliberativo e devono contenere, oltre agli elementi indicati al comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, la motivazione dell'individuazione della localizzazione, la durata, la finalità e il destinatario dell'alloggio. Le proposte di utilizzo di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni devono essere accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune in cui sono siti gli alloggi, contenente l'esplicito assenso al progetto individuato;

- la stessa DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, inoltre, al punto 8, che l'utilizzo degli alloggi per i progetti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale con propria determinazione, anche previo specifico sopralluogo;

- la più volte citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, infine, al punto 9, che i progetti eventualmente già presentati ai sensi della precedente DGR 18 marzo 2013, n. 3-5531, ma sui quali l'Amministrazione regionale non si è ancora espressa, devono essere riproposti dagli enti proprietari nei modi e alla luce dei nuovi criteri;

preso atto che:

- il Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale n. 2339 del 3 novembre 2020, trasmessa con nota prot. n. 7806 del 12 dicembre 2020, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale di sua proprietà, siti in Torino rispettivamente al 4° piano di Via Nizza 15 e al 3° piano di Via Nizza 17, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, di un progetto di coabitazione giovanile solidale gestito dalla Cooperativa sociale "Synergica s.c.s" in partnership con l'Associazione Cicsene entrambe di Torino;

- il complesso edilizio di Via Nizza 15 è composto da 24 alloggi e quello di Via Nizza 17 da 40 appartamenti; i destinatari sono in prevalenza anziani in situazione di disagio e fragilità sociale e nuclei familiari con minori;

- riguardo la durata del progetto, la deliberazione del Comune, al punto 4, afferma che attiene il quinquennio 2021 -2026;

- viene precisato che "il numero di alloggi di proprietà del Comune utilizzati in ambito articolo 21 della L.R. 3/2010 sono attualmente inferiori al 10 per cento";

- nell'allegato 2 "Comunità Casasol" della citata Deliberazione, si specifica che negli alloggi interessati dal progetto verranno inseriti quattro giovani in età 18-35 anni, scelti tramite selezione che premierà il possedere competenze sia di accompagnamento e di custodia in ambito sociale sia competenze volte alla salvaguardia e tutela del valore del patrimonio abitativo. Ai giovani selezionati verranno richieste minimo 10 ore di media d'impegno in attività comunitarie finalizzate a lavoro di comunità; alla capacitazione dei soggetti più fragili; alla mediazione dei conflitti e allo sviluppo delle relazioni tra gli inquilini;

- con nota integrativa prot. 9176 del 31/12/2020 il Comune precisa, relativamente alle azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, che tali attività verranno svolte direttamente dai volontari delle coabitazioni giovanili solidali nell'ambito delle 10 settimanali di tempo messo a disposizione e costituiscono parte rilevante e prevalente, assieme alle altre azioni di sviluppo e sostegno menzionate nella Deliberazione comunale;

considerato che la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune è conforme a quanto previsto dalla sopra citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, sia dal punto di vista quantitativo, che delle azioni indicate nel progetto proposto, in particolare riguardo la salvaguardia e la tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'utilizzo di alloggi di edilizia sociale per l'attuazione di progetti ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, non

può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa e sociale esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune sottoscrittore la richiesta autorizzativa;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articolo 17 della L.R. n. 23/2008 concernente la "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. che riguarda le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i. relativa alle "Norme in materia di edilizia sociale";
- DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). Integrazione alle DGR n. 20-656 del 27.09.2010 e n. 15-3199 del 26.04.2016".

#### **DETERMINA**

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, l'utilizzo per anni cinque di due alloggi di edilizia sociale di proprietà del Comune siti a Torino, in Via Nizza rispettivamente al civico 15 e 17, per la realizzazione di un progetto di accompagnamento sociale, di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, e s.m.i.;

2) di precisare che gli alloggi oggetto del presente provvedimento, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, restano soggetti alle disposizioni generali in materia;

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)  
Firmato digitalmente da Anna Palazzi